

**Allegato al D.A. n.1166 del 22 ottobre 2025**

**RIFUGI: REQUISITI E MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE**

**REQUISITI GENERALI COMUNI**

I rifugi sanitari e per il ricovero devono rispettare i seguenti requisiti:

- 1) Il sito deve essere tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclività) ed essere servito da strade di facile accesso;
- 2) Il perimetro deve essere dotato di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e di frangivento;
- 3) La recinzione deve essere realizzata in struttura muraria o in grate zincate fissate a supporti cementizi, o altre soluzioni idonee ad evitare che gli stessi possano scavare gallerie, con un'altezza non inferiore ai 2,50 m. ed estremità superiore aggettante verso l'interno con angolo di 45° e sviluppo di almeno 30 cm con sistemi di derattizzazione a basso impatto ambientale;
- 4) Devono essere costruiti in modo da potere essere facilmente pulibili e disinfezionabili;
- 5) Devono disporre di acqua, luce e allacciamento alla rete fognaria comunale o un sistema di smaltimento dei reflui conforme alle normative vigenti in materia;
- 6) Devono essere dotati di dispositivi appropriati e adeguati alla lotta agli animali indesiderati e agli agenti infestanti e infettanti;
- 7) Devono essere dotati di spogliatoi muniti di servizi igienici e lavabi in numero adeguato al personale addetto e ai visitatori;
- 8) Devono essere dotati di dispositivi con capacità sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidità controllati e appropriati per i diversi ambienti e locali chiusi.

Nell'ambito dei rifugi devono essere individuate un'area servizi, un'area degenza e un'area sanitaria.

**L'area servizi** deve essere costituita almeno da:

- a) Parcheggio;
- b) Zona carico e scarico;
- c) Locale amministrativo;
- d) Locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
- e) Locale accoglienza;
- f) Reparto logistico con deposito degli alimenti, locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature e area dedicata alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- g) Locale o spazio adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
- h) Banchi congelatori per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali deceduti ed in attesa di essere smaltite a norma del Reg. CE 2009/1069.

**L'area sanitaria** è costituita dai locali adibiti alla cura degli animali. Le caratteristiche sono strettamente correlate alla tipologia di struttura e pertanto, vengono declinate nei rispettivi paragrafi.

**L'area degenza**, deve essere adeguata in dimensioni e strutturata nel rispetto dei bisogni etologici degli animali ospitati. In linea generale deve essere provvista di una pavimentazione in grado di facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio, deve essere provvista di una zona di sgambamento, ed è costituita di norma da box. I box, devono essere illuminati per consentire l'ispezione degli ambienti e degli animali.

- a. I **box**, costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfeettabili, devono essere dotati di illuminazione sufficiente e di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali. Non devono avere pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve avere una pendenza adeguata per consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio in direzione delle canalette di scolo, o di qualsiasi altro sistema che consenta il rapido allontanamento dei reflui. Devono essere muniti di cuccette o pedane adeguate, costruite in materiale facilmente lavabile e disinfeettabile. Tutti i box devono avere una porta divisoria che permetta comunque il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, in modo da consentire la pulizia e la disinfezione. I divisorie tra i box devono essere costruiti al fine di evitare che i cani non si feriscano l'un con l'altro. Tale divisione deve avere un'altezza di almeno 80 cm, a superficie uniforme e la parte restante con rete aventi maglie con luce non superiore a 2 cm per lato.

I box possono essere distinti come segue:

- **box chiuso** (o d'isolamento): con superficie coperta perimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisca la messa a fuoco dell'orizzonte visivo, tale da non dare la possibilità al soggetto isolato di entrare in contatto con gli altri animali;
- **box aperto**: con superficie composta da una zona coperta (o riposo) chiusa su tre lati, per il riposo degli animali, e una zona aperta recintata, in parte coperta;
- **box cuccioli o per cagne con prole fino ai 90 giorni**: ogni box deve avere una superficie di almeno 8 m<sup>2</sup>, di cui 4 m<sup>2</sup> di zona chiusa, adibita a zona riposo, chiusa su tre lati, e 4 m<sup>2</sup> di zona aperta, perimetrata da rete metallica con maglie di 1 cm, in parte coperta. La zona di riposo deve essere munita da cuccette adeguate costruite da materiale facilmente lavabile e disinfeettabile e lampade ad infrarossi.

Dimensioni minime

- altezza 2 m;
  - box chiuso: 2 m x 2 m o 4 m<sup>2</sup> totali;
  - box aperto: nei rifugi sanitari le dimensioni minime individuate per ogni cane di media taglia devono essere almeno di 2 m<sup>2</sup> per la zona coperta e di almeno 4 m<sup>2</sup> per la zona aperta con copertura di 2 m; nei rifugi per il ricovero, invece, le dimensioni minime devono essere di almeno 3 m<sup>2</sup> per la zona coperta e di almeno 6 m<sup>2</sup> per la zona aperta, con copertura pari almeno al 30%. Le dimensioni devono, comunque, garantire un adeguato movimento dell'animale, fermo restando che, al fine di garantire gli spazi vitali individuali, potranno essere confinati fino a 6 soggetti per ogni box aperto, a seconda della taglia e delle caratteristiche comportamentali del gruppo.
- b. **Zona di sgambamento e socializzazione**, proporzionata alla capacità recettiva della struttura e recintata. In linea generale, considerato che tutti i soggetti ospitati devono potere disporre di spazi adeguati per il quotidiano sgambamento e la socializzazione, la struttura deve disporre di una o più aree di sgambamento. Fermo restando che l'utilizzo va previsto, inderogabilmente, per gruppi di soggetti compatibili, per ciascun gruppo di cani che effettuano lo sgambamento deve essere garantita una superficie adeguata. Deve essere munita di adeguati arricchimenti ambientali. La recinzione deve essere in rete eletrosaldata e pavimentazione in terra battuta. Deve, inoltre, essere assicurato l'abbeveraggio degli animali.

## RIFUGIO SANITARIO

I rifugi sanitari sono strutture sanitarie di prima accoglienza destinate all'erogazione e all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare:

- a) All'inoculazione del microchip e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;
- b) Agli esami clinici;
- c) Ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;
- d) Alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
- e) Alla sterilizzazione;
- f) Agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;
- g) All'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività;
- h) Alla cura degli animali ospitati.

All'interno del rifugio sanitario gli animali devono permanere per un tempo limitato, e che comunque non superi i trenta giorni, salvo diverse determinazioni da parte della direzione sanitaria.

**L'area sanitaria del rifugio sanitario** è normalmente ubicata tra l'area servizi e l'area degenza. Essa è costituita da almeno un ambulatorio per assolvere a funzioni di emergenza e di normale routine clinica e da una sala chirurgica; i locali di cui sopra devono essere provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura medica e chirurgica per le necessità connesse agli interventi previsti dalla norma, secondo quanto stabilito dalle "linee di indirizzo relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l'erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d'affezione" della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari.

**L'area degenza del rifugio sanitario** è costituita da una zona di osservazione, da una zona di custodia e una zona di isolamento, opportunamente separate tra loro.

La zona di osservazione deve ospitare i soggetti in ingresso o il cui stato sanitario sia sospetto o sconosciuto. Tale zona, provvista di box chiusi, deve essere collegata all'area sanitaria ma non alla zona di custodia.

La zona di isolamento deve prevedere un filtro munito di locale spogliatoio per il lavaggio e la disinfezione degli operatori.

## RIFUGIO PER IL RICOVERO

È la struttura destinata alla custodia temporanea e all'adozione di cani e gatti, dopo il transito presso una struttura sanitaria.

**L'area sanitaria del rifugio ricovero** è normalmente ubicata tra l'area servizi e l'area degenza. Essa è costituita almeno da un ambulatorio per assolvere alle funzioni di emergenza.

**L'area degenza del rifugio ricovero** è costituita da una zona di osservazione, caratterizzata dalla presenza di box chiusi, collegata all'area sanitaria, da una zona custodia, opportunamente separata dalla precedente, da una zona di rieducazione comportamentale, da una zona di sgambamento e socializzazione ed eventualmente da una zona di degenza gatti.

Nell'ambito della zona custodia dei rifugi per il ricovero possono essere presenti **recinti**, aree recintate composte da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) di almeno 3 m<sup>2</sup>, ed un'area scoperta recintata di almeno 8 m<sup>2</sup> per ciascun cane di media taglia, provvista di zona d'ombra pari almeno al 20%, per un massimo di 10 cani.

Possono essere presenti, altresì, box destinati a ospitare cani a rischio di aggressività, dotati di accorgimenti idonei a garantire l'incolumità dell'operatore.

Nella **zona degenza gatti** devono essere previsti più reparti con strutture completamente chiuse (gabbie) di altezza non inferiore a 2 m. Devono essere dotate di una parte chiusa attrezzata (zona riposo) e di una parte scoperta delimitata da rete con maglie aventi luce non superiore a 1 cm. Non devono esserci soluzioni di continuità tra pavimento, parete e soffitto per evitare la fuga degli animali. Qualora fosse necessario custodire gatti in gabbie singole, ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 1 m<sup>2</sup> di zona chiusa e 2 m<sup>2</sup> di zona scoperta delimitata da rete. Le gabbie comuni, invece, devono contenere un numero di gatti non superiore a 15 unità e ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 2 m<sup>2</sup> complessivi di cui il 30% della superficie complessiva destinata alla zona coperta.

Devono essere presenti idonei dispositivi per permettere agli operatori di entrare e di uscire dai vari reparti senza che avvenga la fuoriuscita degli animali.

Nella parte scoperta devono essere previste zone ombreggiate, passerelle sopraelevate o mensole a parete, contenitori di acciaio per l'acqua potabile e il cibo, giochi appesi a filo e grattatoi.

### RIFUGIO MISTO

Nella stessa struttura possono coesistere sia rifugi sanitari che rifugi per il ricovero, purché le rispettive aree di degenza siano fisicamente separate, con gestione separata.

### PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L'attivazione dei rifugi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Regionale alla Salute - DASOE, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio, che effettua le verifiche di competenza.

Chiunque intenda attivare un rifugio deve presentare una SCIA (condizionata) al SUAP del Comune competente per territorio, per richiedere la specifica autorizzazione, prevista dall'art. 3 della L.R. 15/2022, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, producendo istanza come da modello allegato 1, corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico:

- 1) Planimetria scala 1:100;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva, illustrativa dei locali, degli impianti e delle attrezzature, delle modalità di approvvigionamento idrico e degli scarichi, che deve indicare inoltre:
  - a) La capacità massima della struttura;
  - b) Il Responsabile Amministrativo-Gestionale;
  - c) Il Direttore Sanitario Veterinario, con accettazione dell'incarico;
  - d) Le modalità di assistenza sanitaria con eventuali ulteriori strutture di supporto;
- 3) Piano di gestione della struttura;
- 4) Liberatoria sul trattamento dati personali;
- 5) Autocertificazione sull'assenza di conflitto d'interessi;
- 6) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

- 7) Nel caso di struttura privata, dichiarazione sostitutiva di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per violazione di cui alla Legge 189/2004;
- 8) Marca da bollo da € 16,00 o altro valore aggiornato;
- 9) Autocertificazione antimafia;
- 10) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45) relativa all'agibilità della struttura ed agli scarichi.

Il **SUAP**, entro 5 giorni dalla ricezione della pratica completa, indice tramite PEC la conferenza semplificata asincrona di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., provvede a verificare la documentazione di propria competenza e trasmette l'istanza e la documentazione tecnica (di cui ai precedenti punti da 1 a 8) al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP competente per territorio e all'Assessorato della Salute - DASOE, specificando ove possibile i rispettivi pareri (favorevole/non favorevole/sospeso) di competenza del Comune. Al SUAP compete, in particolare, la verifica sulle certificazioni sostitutive, con particolare riferimento alla normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2015 e s.m.i., le verifiche di natura urbanistica, catastale, di agibilità e l'autorizzazione agli scarichi.

Il **Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP**, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, può interrompere i termini richiedendo l'integrazione documentale ed assegnando un termine, non superiore a 30 giorni, trascorso il quale rigetta l'istanza. Se la pratica risulta completa, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP entro 30 giorni dalla ricezione effettua il sopralluogo per il rilascio del parere sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali, applicando le tariffe di cui al D.lgs. 32/2021, indicando il numero dei soggetti che possono essere ospitati e dandone comunicandone al SUAP e all'Assessorato della Salute - DASOE.

L' **Assessorato Regionale alla Salute - DASOE**, entro 20 giorni dalla ricezione del parere favorevole dell'ASP, ove la documentazione sia completa, procede al rilascio dell'autorizzazione, trasmettendola al SUAP ed al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP, che a sua volta procederà a registrare la struttura nel relativo sistema informativo.

Il **SUAP**, entro 5 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione, provvede a darne notifica al soggetto richiedente.

#### VOLTURA (SUBENTRO)

Nel caso in cui un nuovo soggetto (fisico o giuridico) acquisisce la responsabilità della gestione di una struttura autorizzata (compravendita, affitto, cessione gratuita di strutture pubbliche ad associazioni o privati, semplice gestione, etc.), l'autorizzazione in precedenza rilasciata dovrà essere volturata a nome del soggetto subentrante.

In tali casi, caratterizzati da una variazione dell'identificativo fiscale del soggetto cui è intestata l'autorizzazione esistente, il soggetto subentrante deve richiedere la voltura dell'autorizzazione all'Assessorato Regionale alla Salute - DASOE, attraverso il SUAP del Comune competente per territorio, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, producendo istanza come da modello allegato, corredata della documentazione in formato elettronico attestante il subentro e quella di cui al precedente paragrafo procedura autorizzativa.

L'iter successivo seguirà le medesime fasi del paragrafo procedura autorizzativa.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP valuterà l'opportunità di effettuare un sopralluogo in funzione delle eventuali modifiche segnalate.

## **MODIFICHE STRUTTURALI**

Qualsiasi modifica strutturale deve essere soggetta a rilascio di un nuovo atto autorizzativo, secondo le modalità di cui al paragrafo procedura autorizzativa.

## **ALTRE VARIAZIONI**

Il cambio di denominazione del rifugio, le modifiche non strutturali, le variazioni del piano di gestione o quelle che riguardano le informazioni di cui alla relazione tecnica ed ogni altra modifica non sostanziale, devono essere comunicate entro 30 giorni al SUAP, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP ed all'Assessorato della Salute – DASOE.

## **PIANO DI GESTIONE**

Il Piano di gestione rappresenta il documento di riferimento organizzativo e gestionale della struttura, cui il Responsabile Amministrativo-Gestionale deve attenersi.

Esso deve riportare almeno i punti che seguono:

- 1) Organigramma e funzionigramma del personale, che deve essere adeguatamente formato;
- 2) Protocollo di ingresso dei soggetti che accedono alla struttura;
- 3) Piano Sanitario;
- 4) Procedura di utilizzo dell'area degenza;
- 5) Protocollo alimentare;
- 6) Procedura per la gestione delle emergenze;
- 7) Procedura per la pulizia, disinfezione, disinfezione e derattizzazione;
- 8) Procedura per l'ingresso delle associazioni animaliste iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 24 della L.R. 15/2022, dei cittadini iscritti nel registro comunale di cui all'art. 25, dei volontari e degli altri visitatori;
- 9) Procedura per lo smaltimento delle carcasse;
- 10) Procedura per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

Nei rifugi per il ricovero devono essere previsti, inoltre:

- 11) Piano per il benessere fisiologico ed etologico;
- 12) Sistema per la promozione delle adozioni.

## **MICRO-CANILI**

I micro-canili sono piccole strutture destinate a ospitare da 11 a 20 cani, la cui gestione è demandata ad un'associazione di cui all'art. 24 della L.R. 15/2022, e possono operare anche in regime di convenzione con i comuni.

Il personale del micro-canile deve essere adeguatamente formato e deve:

- a) Incentivare e favorire le adozioni da parte di privati;
- b) Garantire il benessere e recuperare in maniera naturale la relazione uomo-animale per condurre il soggetto ospitato a un'adozione più sicura e duratura;
- c) Accudire gli animali ospitati, garantendo le cure necessarie.

### **REQUISITI DEI MICRO-CANILI**

La struttura deve essere: facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti o esondazioni, sufficientemente ampia e con una ventilazione adeguata.

L'area perimetrale deve essere dotata di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e di frangivento.

La recinzione perimetrale esterna deve essere alta almeno 2 m, costituita da materiale resistente o grata elettrosaldata, tale da non rendere possibile la fuga degli animali ospitati, fissata su un cordolo di cemento interrato o altre soluzioni idonee ad evitare che gli stessi possano scavare gallerie.

Il micro-canile deve essere in possesso almeno di:

- a. Locale servizi con spazi separati per deposito alimenti, ufficio amministrativo e deposito materiale per la pulizia;
- b. Locale spogliatoio dotato di servizi igienici;
- c. Box, di cui almeno uno per l'isolamento, uno per cuccioli e uno per la degenza.

I box devono avere i requisiti e le dimensioni previste per quelli di cui ai rifugi ricovero.

Il micro-canile deve essere dotato di un banco congelatore per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali deceduti ed in attesa di essere smaltite a norma del Reg. CE 2009/1069.

Nell'ambito del micro-canile, deve essere prevista un'adeguata area di sgambamento e socializzazione dei cani, come definita al paragrafo "Requisiti generali comuni" del capitolo "Rifugi: requisiti e modalità di autorizzazione".

Il micro-canile deve tenere il registro di carico e scarico di cui all'art 16, comma 6, della L.R. 15/2022, che deve essere allineato alla situazione anagrafica della banca dati nazionale, attraverso un Medico Veterinario individuato e appositamente autorizzato.

### **PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

L'attivazione dei micro canili è subordinata ad autorizzazione rilasciata dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio, che effettua le verifiche di competenza.

Il responsabile del micro-canile deve presentare una SCIA (condizionata) al SUAP del Comune competente per territorio, per richiedere la specifica autorizzazione, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, producendo istanza come da modello allegato 2, corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico:

- 1) Planimetria scala 1:100;

- 2) Relazione tecnico-descrittiva, illustrativa dei locali, degli impianti e delle attrezzature, delle modalità di approvvigionamento idrico e degli scarichi, che deve indicare inoltre:
  - a. Modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari e delle carcasse degli animali deceduti;
  - b. Modalità di disinfezione dell'impianto;
  - c. Modalità di assistenza sanitaria, indicando la struttura veterinaria di riferimento, con lettera di accettazione dell'incarico da parte del Medico Veterinario individuato;
  - d. La Capacità massima della struttura;
  - e. Il Responsabile Amministrativo-Gestionale;
- 3) Liberatoria sul trattamento dati personali;
- 4) Autocertificazione sull'assenza di conflitto d'interessi;
- 5) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- 6) Nel caso di struttura privata, dichiarazione sostitutiva di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per violazione di cui alla Legge 189/2004;
- 7) Marca da bollo da € 16,00 o altro valore aggiornato;
- 8) Autocertificazione antimafia;
- 9) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45) relativa all'agibilità della struttura ed agli scarichi.

Il **SUAP**, entro 5 giorni dalla ricezione della pratica completa, provvede a verificare la documentazione di propria competenza e trasmette l'istanza e la documentazione tecnica all'ASP competente per territorio per gli adempimenti successivi.

Entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, l'**ASP** può interrompere i termini richiedendo l'integrazione documentale ed assegnando un termine, non superiore a 30 giorni, trascorso il quale rigetta l'istanza. Se la pratica risulta completa, entro 30 giorni, l'**ASP** esegue un sopralluogo e in caso di parere favorevole provvede al rilascio dell'autorizzazione, per il rilascio del parere sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali, applicando le tariffe di cui al D.lgs. 32/2021, indicando il numero dei soggetti che possono essere ospitati e procede all'iscrizione della struttura nel sistema informativo.

L'autorizzazione viene comunicata al SUAP del Comune competente per territorio per la successiva notifica al richiedente che deve avvenire entro 5 giorni.

Per le ipotesi di voltura, modifiche strutturali ed altre variazioni, si applicano, ove possibile, le indicazioni e le disposizioni dei relativi paragrafi di cui al Capitolo “Rifugi: requisiti e modalità di autorizzazione”.

## CASA FAMIGLIA PER CANI

La casa famiglia per cani è una struttura privata, autorizzata dall'ASP competente per territorio, ove un privato cittadino, iscritto nel registro comunale per il contrasto al randagismo di cui all' art. 25 della L.R. 15/2022 o un'associazione per la protezione degli animali, iscritta nel registro regionale di cui all'articolo 24 della L.R. 15/2022, offre ospitalità temporanea fino ad un massimo di 10 cani.

In una casa famiglia per cani, di norma, vengono ospitati cuccioli o cani di proprietà comunale. Lo scopo di una casa famiglia è quello di recuperare in maniera naturale la relazione uomo-animale per condurre il soggetto ospitato a un'adozione più sicura e duratura.

I cani possono essere gestiti da un tutor che si occupa delle loro esigenze specifiche, con lo scopo di trovare adozione attraverso un percorso di socializzazione.

### REQUISITI

La casa famiglia deve possedere un numero di box o cucce proporzionato al numero e alla taglia dei cani ospitati. Le cucce e i box devono essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfeccabile, muniti di materiale idoneo per l'isolamento dal terreno, contenitori per l'acqua, ciotola per l'alimento, una buona aerazione e illuminazione.

Deve essere fruibile dai cani un'area esterna comune recintata, dove gli animali possono accedere per la reintegrazione con la vita sociale, attraverso attività prodromiche all'adozione.

La casa famiglia per cani deve garantire l'assistenza sanitaria ai soggetti ospitati attraverso una struttura veterinaria di riferimento.

La casa famiglia deve tenere il registro di carico e scarico di cui all'art 16, comma 6, della L.R. 15/2022, che deve essere allineato alla situazione anagrafica della banca dati nazionale, attraverso il Medico Veterinario individuato e appositamente autorizzato.

### PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L'attivazione della Casa famiglia, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio, che effettua le verifiche di competenza.

Il responsabile della Casa famiglia deve presentare l'istanza di autorizzazione al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio, secondo il modello allegato 3.

All'istanza dovrà essere allegata:

- a) Planimetria e relazione tecnico-descrittiva in cui vengano riportati e illustrati almeno il numero di box o cucce, la capienza massima della struttura, l'area esterna comune, le indicazioni in merito alla struttura sanitaria di riferimento, le procedure di pulizia e disinfezione;
- b) Modalità di assistenza sanitaria, indicando la struttura veterinaria di riferimento, con lettera di accettazione dell'incarico da parte del Medico Veterinario individuato;
- c) Liberatoria sul trattamento dati personali;
- d) Autocertificazione sull'assenza di conflitto d'interessi;
- e) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- f) Dichiarazione sostitutiva di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per violazione alla Legge 189/2004;
- g) Marca da bollo da € 16,00 o altro valore aggiornato;
- h) Autocertificazione antimafia;

- i) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45) relativa all'agibilità della struttura ed agli scarichi.

Il Servizio Veterinario competente per territorio, ricevuta l'istanza, entro 30 giorni, effettua un sopralluogo e, in caso di parere favorevole, rilascia l'autorizzazione, applica le tariffe di cui al D.lgs. 32/2021, e iscrive la struttura nel sistema informativo, registrandola come centro di raccolta per cani, gatti e furetti, notificando il provvedimento autorizzativo all'interessato ed al Comune competente per territorio.

## CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

L'art. 10, comma 1, della L.R. 15/2022, prevede che i proprietari e i detentori di cani, in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà in anagrafe canina, debbano corrispondere una somma pari a:

- a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;
- b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cuccioli superiori a tre soggetti;
- c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.

Il comma 3 del citato articolo prevede, inoltre, che i medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle aziende sanitarie provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione, debbano versare euro 10 per ogni operazione di identificazione e di registrazione.

Secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro, le somme di cui sopra potranno essere versate in entrata nel bilancio della Regione attraverso il sistema PagoPa, disponibile sul portale dei pagamenti della Regione Siciliana, raggiungibile al seguente link:

<https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio>.

Nel portale è possibile effettuare una ricerca per Assessorato (Salute – Altre Entrate Regionali – capitolo 8126) “Contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondere in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina, nonché contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle ASP alle operazioni di identificazione e registrazione”.

La causale di pagamento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Per i privati cittadini: **iscrizione anagrafe** oppure **variazione proprietà**;
- Per i medici veterinari liberi professionisti: **contributo solidarietà veterinari**.

Le somme di cui sopra, al netto della copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA, fissati dall'art. 11, comma 5, in 110 mila euro annui, saranno trasferite alle AASSPP e ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- Alle AASSPP sarà trasferito il 10% della somma di cui sopra, ripartita sulla base dei seguenti parametri:
  - 40% tenendo conto della popolazione umana residente;
  - 30% tenendo conto dell'attività di microchippatura dei cani nell'ultimo triennio, in funzione della popolazione umana residente;
  - 30% tenendo conto dell'attività di sterilizzazione dei cani nell'ultimo triennio in funzione della popolazione umana residente;
- Ai Comuni sarà trasferito il 90% della somma, attraverso la partecipazione a bandi che prevedano un contributo massimo pari a euro 100.000 per l'esecuzione di progetti inerenti la prevenzione ed il controllo del randagismo.

Il bando sarà predisposto e pubblicato a cura dell'Assessorato Regionale alla Salute - DASOE entro il 30 giugno e saranno ammessi a finanziamento i progetti presentati dai Comuni, in materia di prevenzione e controllo del randagismo, che avranno raggiunto il punteggio più elevato, in funzione delle somme disponibili. Il termine per la presentazione dei progetti scadrà il 31 agosto, e la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 ottobre.

Il bando individuerà criteri e parametri di valutazione che tengano conto della strategia di intervento per la prevenzione del contrasto al fenomeno del randagismo

## **ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI**

L'art. 24 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, prevede l'istituzione presso l'Assessorato Regionale della Salute – DASOE di un “elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali”, cui sono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta e che persegono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali, ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Le Associazioni per la protezione degli animali che intendano iscriversi nell'elenco regionale di cui all'art. 24 della L.R. 15/2022 devono, in prima istanza, rivolgersi al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ed ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Tali associazioni dovranno successivamente rivolgere istanza all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, all'indirizzo PEC dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it utilizzando il modello di istanza allegato 4, trasmettendo:

- copia dell'atto costitutivo e statuto;
- autocertificazione sull'assenza di conflitto d'interessi;
- copia del documento d'identità del rappresentante legale.

Le Associazioni già iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali (ARAPA) di cui all'art. 19 della legge regionale 15/ 2000, oramai abrogata, qualora interessati all'iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 15/ 2022, dovranno rivolgere istanza all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico a mezzo PEC, secondo le modalità in precedenza indicate

L'Assessorato Regionale della Salute – DASOE, entro 30 giorni dalla richiesta, dopo l'istruttoria e le verifiche di competenza, procederà all'iscrizione, dandone comunicazione all'Associazione richiedente.

L'elenco regionale, che sarà sottoposto a revisione almeno annuale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute- DASOE.